



Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 16209

C.C. Numero 3 del 20-02-2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 RECANTE "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" - ART. 8 BIS LR 12/05. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NEI QUALI AVVIARE PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE. DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE MODALITA' DI INTERVENTO E INCENTIVAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in, Prima convocazione in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Avv. PAGNONCELLI PAOLA	P	BONOMI TERESA SABINA	P
BERTUETTI DOTT. EDOARDO	P	PAGNONCELLI CLAUDIA	P
ROTA ANDREA	P	CESARETTO GIANNA	P
CIMADORO RENATO VINCENZO	P	LOCATELLI NICOLA	A
LOCATELLI GIANBATTISTA	P	TEANI RAFFAELLO	P
BRAVI FABIO	P	GHISLENI CLARA	P
GHISLENI ALBERTO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Generale Paradiso Dott. Filippo il quale provvede alla redazione di presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. PAGNONCELLI PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il vice sindaco Bertuetti illustra l'argomento che si propone di portare a compimento le previsioni della nuova normativa regionale individuando degli ambiti a cui si possono applicare le agevolazioni sia economiche che procedurali relative ad interventi di recupero edilizio.

Il consigliere Ghisleni ritiene che la descrizione della situazione relativa all'ambito di via Kennedy non corrisponda con la realtà e le motivazioni che hanno portato alla situazione attuale.

Il consigliere Teani chiede se la proposta sia stata oggetto di confronto con la popolazione anche per capire il rapporto tra le minori entrate comunali ed i benefici per l'intera comunità. Ritiene condivisibili le scelte per gli ambiti dal 2 al 5 ma di non poter accettare quanto indicato per l'ambito n.1.

L'assessore Bravi ritiene positivo che si intervenga a modificare le destinazioni di un'area in centro paese che attualmente viene utilizzata anche per scopi non residenziali.

Il vice Sindaco Bertuetti evidenzia che è sempre possibile aggiungere altri ambiti entro i termini di legge e propone di stralciare l'ambito n.1 per un maggiore approfondimento.

Il sindaco pone quindi in votazione l'emendamento proposto stralciando l'ambito n.1 tra quelli sottoposti all'esame dell'assemblea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Presenti nr.12

Assenti nr.1 (Cons. Locatelli N.)

Votanti nr.12

Favorevoli nr.12

Approva l'emendamento proposto, recepito nell'allegato alla presente deliberazione

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che Regione Lombardia, con la Legge Regionale 26 novembre 2019 - n. 18 recante *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali"*, ha inteso perseguire " ...l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconoscendo gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione ...";
- Che al fine di incentivare e promuovere gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale la Legge, all'art. 8bis della Legge Regionale 12/2005, dispone che fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014 i Comuni individuino, *"anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale (ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale"*

esistente”;

- Che tale individuazione debba essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine del 30/04/2021 (termine da ultimo stabilito dall'art. 28 della Legge Regionale 18/2020);
- Che i comuni, fino all'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), sono esclusi dall'accesso alle premialità previste al comma 3, nonché dai benefici economici di cui all'articolo 12, comma 1, della Legge Regionale 18/2019;

RICORDATO che, a norma del richiamato art. 8bis, per gli ambiti in cui avviare i processi di rigenerazione, con la deliberazione di cui sopra, il Consiglio Comunale nel rispetto vincolante della disciplina urbanistica prevista dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), procede a:

- a) individuare azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;
- b) incentivare gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;
- c) prevedere gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo dell'art. 51 bis della L.R. 12/05, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;
- d) prevedere lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria;

EVIDENZIATO che, nell'obiettivo di dare adeguata attuazione a quanto richiesto dall'art. 8bis della Legge Regionale 12/2005, in merito all'individuazione, valorizzazione e sviluppo degli ambiti della rigenerazione urbana, l'Amministrazione Comunale, con il supporto dei professionisti incaricati, ha provveduto a valutare puntualmente le previsioni, gli obiettivi e lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica del comune di Suisio rilevando, in particolare, i comparti urbanistico edilizi nei quali prevedere prioritariamente azioni volte a:

- riqualificazione dell'ambiente costruito e riorganizzazione dell'assetto urbano;
- realizzazione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti;
- innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano;
- risoluzione di situazioni di degrado urbanistico;
- miglioramento della qualità paesaggistica ed ecologica del territorio;

VISTO il documento progettuale di individuazione degli ambiti predisposto dai professionisti incaricati (agli atti prot. 1347 del 12/002/2021) ed allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 8bis della Legge Regionale 12/2005 (così come modificata dalla Legge Regionale 18/2019), in considerazione alle specifiche valutazioni della realtà territoriale del comune di Suisio, condotte dall'Amministrazione con il supporto tecnico dei professionisti incaricati:

- di individuare quali ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale di cui all'art 8 c.2 lett. e-quinquies della medesima Legge Regionale, le aree di cui all'elaborato tecnico allegato che costituirà parte integrante degli elaborati del Documento di Piano;
- di condividere ed approvare le misure di incentivazione individuate dalla presente deliberazione, in particolare:

a1) quale azione volta alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza e al supporto tecnico - amministrativo:

- ✓ Istituzione presso il SUE di un accesso dedicato, preferenziale rispetto alle altre istanze di natura urbanistico - edilizia per fornire tempestivamente ai professionisti tutte le informazioni tecnico – procedurali preliminari alla predisposizione del progetto;
- ✓ Coordinamento con il servizio Lavori Pubblici/patrimonio per fornire preventivamente informazioni inerenti le reti ed i sottoservizi presenti o eventualmente necessari alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana e territoriale;
- ✓ Riduzione di un terzo dei tempi di istruttoria e procedimento (ad eccezione dei tempi di pubblicazione definiti da norme regionali e nazionali);

a2) quale azione volta alla riduzione dei costi:

le percentuali di riduzione di cui al presente comma si applicano al contributo di costruzione dovuto in relazione alla qualificazione dell'intervento secondo i valori tabellari stabiliti dal comune e già integrati con le riduzioni di cui all'art. 44 c. 8 ed all'art. 48 c.6 della LR 12/2005

a2.1) in caso di interventi comportanti ristrutturazione urbanistica:

- ✓ La riduzione del 55% del contributo di costruzione;

a2.2) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, senza previsione di incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale:

- ✓ La riduzione del 50% del contributo di costruzione;

a2.3) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, con previsione di incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale

- ✓ La riduzione del 55% del contributo di costruzione;

a2.4) Per tutte le tipologie di intervento

- ✓ l'abbattimento del 50% dei diritti di Segreteria;

b) quale azione di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale:

Per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale individuati ai sensi dell'art. 8-bis della LR 12/2005 che prevedano la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, percorsi di mobilità dolce, infrastrutture per la mobilità elettrica ed ecosostenibile, la possibilità di attivare un procedimento di variante allo strumento urbanistico, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle procedure di approvazione di variante al P.G.T. di cui alla vigente normativa;

Per i medesimi interventi si confermano inoltre le riduzioni previste dalla DGR 3905 ovvero dalla DCC assunta quale rimodulazione delle percentuali previste dalla medesima DGR per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Tali riduzioni percentuali sono applicate al contributo di costruzione ridotto secondo quanto previsto alla precedente lettera a2).

Come previsto dalla richiamata DGR, non possono accedere alla riduzione di cui al comma 2 quinquies art. 43 gli interventi che per le medesime finalità, usufruiscano di un finanziamento pubblico, dando atto che eventuali agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un "finanziamento pubblico";

c) quale azione di attivazione e accelerazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale

All'interno degli ambiti individuati nell'allegato elaborato tecnico, ai sensi dell'articolo 51 bis, il comune, previa stipula di apposita convenzione ed attraverso la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, potrà consentire, prima e durante il processo di rigenerazione, l'utilizzazione temporanea di aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico.

L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, e purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due. Qualora connesso a opere edilizie, le stesse sono assentite mediante titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento urbanistico vigente, salvo il diverso uso.

L'uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi, non comporta il mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari e non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 51 della Legge Regionale 12/2005. Il comune nella convenzione può comunque definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto. Nell'ipotesi in cui le opere di cui al precedente periodo siano anche funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il costo di tali opere può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento.

Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani territoriali di coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore monumentale.

E' in ogni caso esclusa l'utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come grandi strutture di vendita, attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

d) quale azione incentivante la predisposizione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria con finalità di valorizzazioni storico architettoniche ed ambientali

Qualora il procedimento di rigenerazione urbana preveda la sottoscrizione di atto convenzionale, il comune, sulla base di una valutazione economico-finanziaria, storico architettonica e paesistico ambientale, asseverata predisposta a supporto della quantificazione del valore economico degli interventi urbanistico – edilizi e degli investimenti può prevedere ulteriori riduzioni (rispetto a quelle già previste dalla Legge e/o dalla presente deliberazione) del contributo di costruzione dovuto.

- di precisare che per gli ambiti, come sopra individuati, la relativa disciplina urbanistica rimane invariata rispetto al vigente P.G.T. non costituendo la presente deliberazione variante urbanistica;

VISTO

O:

- il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2013 ed esecutivo a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi – N. 21 del 22/05/2013 e le successive varianti;
- la proroga della validità del Documento di Piano del P.G.T. vigente ai sensi dell'art. 5 comma 5 della l.r. 31/2014, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018;

DATO ATTO che come indicato dall'art. 8bis, l'individuazione degli Ambiti di rigenerazione è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, che acquista efficacia con la

pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTI:

- La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. (Legge per il governo del territorio) e s.m.i.;
- La Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18. (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali);
- La Legge Regionale Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali";

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Con voti

Presenti nr.12

Assenti nr.1 (Cons. Locatelli N.)

Votanti nr.12

Favorevoli nr.12

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto argomentato in premessa e, fatto proprio il contenuto dell'emendamento approvato in precedenza, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 8bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., l'elaborato di individuazione degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, allegato alla presente deliberazione.
2. **DI DARE ATTO** che l'elaborato di cui al punto 1) integra la documentazione del vigente Documento di Piano del P.G.T..
3. **DI DARE ATTO** che la disciplina a cui sono sottoposte le aree comprese all'interno degli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale, in coerenza con quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 8bis, rimane invariata rispetto al vigente P.G.T., non costituendo la presente deliberazione variante urbanistica.
4. **DI APPROVARE**, in attuazione dell'art. 8 bis comma 1 della L.R. 12/05:
a1) quale azione volta alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza e al supporto tecnico - amministrativo:
 - ✓ Istituzione presso il SUE di un accesso dedicato, preferenziale rispetto alle altre istanze di natura urbanistico - edilizia per fornire tempestivamente ai professionisti tutte le informazioni tecnico – procedurali preliminari alla predisposizione del progetto.
 - ✓ Coordinamento con il servizio Lavori Pubblici/patrimonio per fornire preventivamente informazioni inerenti le reti ed i sottoservizi presenti o eventualmente necessari alla realizzazione del progetto di rigenerazione urbana e territoriale.
 - ✓ Riduzione di un terzo dei tempi di istruttoria e procedimento (ad eccezione dei tempi di pubblicazione definiti da norme regionali e nazionali).

a2) quale azione volta alla riduzione dei costi:

le percentuali di riduzione di cui al presente comma si applicano al contributo di costruzione dovuto in relazione alla qualificazione dell'intervento secondo i valori tabellari stabiliti dal comune e già integrati con le riduzioni di cui all'art. 44 c. 8 ed all'art. 48 c.6 della LR 12/2005

a2.1) in caso di interventi comportanti ristrutturazione urbanistica:

- ✓ La riduzione del 55% del contributo di costruzione;

a2.2) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, senza previsione di incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale:

- ✓ La riduzione del 50% del contributo di costruzione;

a2.3) in caso di interventi non comportanti ristrutturazione urbanistica con o senza mutamenti di destinazione d'uso a titolo oneroso, con previsione di incremento di aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale

- ✓ La riduzione del 55% del contributo di costruzione;

a2.4) Per tutte le tipologie di intervento

- ✓ l'abbattimento del 50% dei diritti di Segreteria.

b) quale azione di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale:

Per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale individuati ai sensi dell'art. 8-bis della LR 12/2005 che prevedano la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, percorsi di mobilità dolce, infrastrutture per la mobilità elettrica ed ecosostenibile, la possibilità di attivare un procedimento di variante allo strumento urbanistico, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle procedure di approvazione di variante al P.G.T. di cui alla vigente normativa;

Per i medesimi interventi si confermano inoltre le riduzioni previste dalla DGR 3905 ovvero dalla DCC assunta quale rimodulazione delle percentuali previste dalla medesima DGR per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Tali riduzioni percentuali sono applicate al contributo di costruzione ridotto secondo quanto previsto alla precedente lettera a2).

Come previsto dalla richiamata DGR, non possono accedere alla riduzione di cui al comma 2 quinquies art. 43 gli interventi che per le medesime finalità, usufruiscano di un finanziamento pubblico, dando atto che eventuali agevolazioni fiscali non sono equiparate ad un "finanziamento pubblico".

c) quale azione di attivazione e accelerazione dei processi di rigenerazione urbana e territoriale

All'interno degli ambiti individuati nell'allegato elaborato tecnico, ai sensi dell'articolo 51 bis, il comune, previa stipula di apposita convenzione ed attraverso la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, potrà consentire, prima e durante il processo di rigenerazione, l'utilizzazione temporanea di aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico.

L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, che può sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, e purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due. Qualora connesso a opere edilizie, le stesse sono assentite mediante titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento urbanistico vigente, salvo il diverso uso.

L'uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi, non comporta il mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari e non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 51 della Legge Regionale 12/2005. Il comune nella convenzione può comunque definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto. Nell'ipotesi in cui le opere di cui al precedente periodo siano anche funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il costo di tali opere può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento.

Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani territoriali di coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore monumentale.

E' in ogni caso esclusa l'utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come grandi strutture di vendita, attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

d) quale azione incentivante la predisposizione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria con finalità di valorizzazioni storico architettoniche ed ambientali

Qualora il procedimento di rigenerazione urbana preveda la sottoscrizione di atto convenzionale, il comune, sulla base di una valutazione economico-finanziaria, storico architettonica e paesistico ambientale, asseverata predisposta a supporto della quantificazione del valore economico degli interventi urbanistico – edilizi e degli investimenti può prevedere ulteriori riduzioni (rispetto a quelle già previste dalla Legge e/o dalla presente deliberazione) del contributo di costruzione dovuto.

5. DI DEMANDARE al Servizio Tecnico l'adozione delle procedure necessarie alla pubblicazione del presente atto sul BURL ex. art. 13 L.R. n.12/05, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari a dare compiuta attuazione alle volontà manifestate con la presente deliberazione.

Successivamente

VALUTATA l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Presenti nr.12

Assenti nr.1 (Cons. Locatelli N.)

Votanti nr.12

Favorevoli nr.12

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000;

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
DI GRANDI GIOVANNI ALESSIO

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Dr. DA ROS LUCA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. PAGNONCELLI PAOLA

IL Segretario Generale
Paradiso Dott. Filippo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 05-03-2021 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 05-03-2021

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

Copia conforme dell'atto firmato digitalmente, in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Suisio, 05-03-2021

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA